

40. RINEGOZIAZIONE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE DI IMPRESE VERSO FINAOSTA S.P.A.

LEGGE REGIONALE VALLE D'AOSTA 13 LUGLIO 2021, N. 17
SOSTEGNO ALLE IMPRESE TITOLARI DI MUTUI AGEVOLATI PREVISTI DA LEGGI REGIONALI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2021, N. 956
APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 17/2021 RECANTE "SOSTEGNO ALLE IMPRESE TITOLARI DI MUTUI AGEVOLATI PREVISTI DA LEGGI REGIONALI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19"

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società per Azioni siglabile FINAOSTA S.p.A. società con socio unico - capitale sociale di Euro 112.000.000,00 - iscrizione presso il Registro delle Imprese di Aosta e Codice Fiscale 00415280072
Sede: Via Festaz n. 22 - 11100 AOSTA
Tel.: 0165 269211 - Fax: 0165 235206
Email: finaosta@finaosta.com - sito internet: www.finaosta.com
Intermediario iscritto all'Albo unico degli intermediari finanziari tenuto da Banca d'Italia ex art. 106 T.U.B. al n. 114
Capogruppo del gruppo finanziario FINAOSTA iscritto all'Albo dei gruppi finanziari tenuto da Banca d'Italia ex art. 109 T.U.B.
Codice meccanografico presso Banca d'Italia: 33050
Direzione e coordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

CHE COS'È LA RINEGOZIAZIONE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE

La legge regionale Valle d'Aosta 13 luglio 2021, n. 17, al fine di incrementare le disponibilità finanziarie dei soggetti economici operanti nel territorio valdostano e, ad un tempo, assicurare il recupero dei crediti concessi da FINAOSTA S.p.A., consente alle **imprese titolari di mutui regionali, aventi un'esposizione scaduta verso FINAOSTA S.p.A. alla data del 15 luglio 2021, di chiedere a quest'ultima la rinegoziazione della propria complessiva posizione debitoria.**

La rinegoziazione, riservata alle sole imprese dotate dei requisiti elencati nel successivo paragrafo "CHI PUO' BENEFICIARE DELLA RINEGOZIAZIONE", ha ad oggetto il capitale residuo del mutuo alla data dell'ultima rata regolarmente e interamente pagata, al netto di eventuali successivi pagamenti parziali in conto capitale e prevede un **allungamento del piano di rimborso dello stesso con una proroga del relativo periodo di ammortamento della durata massima di 7 anni.**

È inoltre previsto un **eventuale iniziale periodo di preammortamento di ulteriori 2 anni** per il rimborso delle seguenti voci di interessi:

- a) interessi contrattuali arretrati, dovuti sul capitale residuo del mutuo, ricalcolati, al tasso contrattualmente vigente, dalla data dell'ultima rata pagata alla data di stipula dell'atto di rinegoziazione;
- b) interessi di mora maturati sul capitale residuo del mutuo, ricalcolati, al tasso di mora contrattualmente vigente, dalla data dell'ultima rata pagata alla data di stipula dell'atto di rinegoziazione;
- c) interessi contrattuali, calcolati al tasso contrattualmente vigente, sul capitale residuo del mutuo maturati durante il periodo di preammortamento di cui beneficia l'impresa a seguito della rinegoziazione.

La rinegoziazione modifica la **periodicità delle rate** di ammortamento e di preammortamento da semestrale a **mensile**.

La rinegoziazione **non modifica il tasso di interesse contrattuale del mutuo** vigente alla data della rinegoziazione, fatto salvo quanto previsto dai regolamenti "de minimis" di cui al successivo paragrafo "NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI "AIUTI DI STATO"".

CHI PUÒ BENEFICIARE DELLA RINEGOZIAZIONE

Possono richiedere la rinegoziazione del mutuo le **micro, piccole, medie e grandi imprese** aventi i seguenti requisiti:

1. essere titolari di mutui concessi a valere sulle **leggi regionali di cui all'art. 1, comma 7, della L.R. n. 17/2021**, riportate nell'allegato in calce al presente foglio informativo;
2. con posizioni debitorie classificate da FINAOSTA S.p.A. come "**credito deteriorato**" alla data del 15 luglio 2021.

Non possono beneficiare della rinegoziazione:

1. le imprese che **hanno beneficiato o possono beneficiare della sospensione** di cui alla legge regionale 9 aprile 2021 n. 5 (Sospensione della quota capitale delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19);
2. le imprese classificate da FINAOSTA S.p.A. a "**sofferenza**";
3. le imprese il cui contratto di mutuo risulta **scaduto** alla data del 15 luglio 2021;
4. le imprese rientranti nella categoria delle **imprese in difficoltà alla data di presentazione della richiesta di rinegoziazione**, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a) dei regolamenti "de minimis" (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013);
5. le **imprese che si trovano già in stato di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019** ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, qualora l'aiuto sia concesso nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.1 (aiuti di importo limitato) della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 recante "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19*" fatta eccezione per le micro e piccole imprese purché al momento della concessione:
 - 5.1 non siano sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia, o
 - 5.2 non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano soggette al piano di ristrutturazione;
6. le **imprese del settore finanziario e creditizio**.

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI RINEGOZIAZIONE

Le domande di rinegoziazione, firmate digitalmente e presentate telematicamente, all'indirizzo PEC: finaosta.smc@legalmail.it (la ricevuta di avvenuta consegna della casella PEC del mittente vale come ricevuta di avvenuta presentazione) entro e non oltre il termine perentorio del 31 agosto 2021 in competente bollo tramite l'apposito modulo pubblicato sulla pagina web del sito www.finaosta.com, **non sono ammissibili** qualora risultino:

- presentate successivamente alla data del 31 agosto 2021;
- inoltrate su altro indirizzo PEC di FINAOSTA S.p.A. diverso da finaosta.smc@legalmail.it;
- utilizzando un modello diverso da quello pubblicato sul sito di FINAOSTA S.p.A.;
- prive del numero di marca da bollo;
- la cui documentazione istruttoria risulti presentata successivamente alla data del 30 settembre 2021.

In caso di inammissibilità della domanda ne è data comunicazione diretta all'impresa richiedente tramite comunicazione PEC. In tale caso, qualora non sia decorso il termine ultimo del 31 agosto 2021, l'impresa può ripresentare la domanda.

L'ISTRUTTORIA CREDITIZIA DELLA DOMANDA DI RINEGOZIAZIONE

FINAOSTA S.p.A. registra in ordine cronologico le domande presentate e le esamina ai sensi della propria procedura interna di istruttoria creditizia.

La domanda di rinegoiazione non determina la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel corso dell'istruttoria creditizia sulla stessa da parte di FINAOSTA S.p.A..

Le rate che scadono nel corso dell'istruttoria creditizia e risultano insolte vengono segnalate come tali nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia ai sensi della normativa vigente.

La segnalazione dello "sconfino" nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia cessa, di norma, nel mese successivo alla data di stipula del contratto di rinegoiazione.

L'istruttoria creditizia riguarda la capacità dell'impresa di generare liquidità sufficiente per rimborsare il mutuo o i mutui in essere in relazione al nuovo piano di ammortamento oggetto di rinegoiazione, tenuto conto degli impegni finanziari della stessa nei confronti del sistema creditizio, dell'Agenzia delle Entrate e degli Enti Pubblici, per imposte e contributi non pagati e rateizzati, e può comportare la richiesta di un'integrazione delle garanzie a suo tempo concesse con il contratto originario di mutuo.

La concessione della rinegoiazione, la durata dell'eventuale periodo di preammortamento e la durata della proroga del periodo di ammortamento del mutuo sono determinate da FINAOSTA S.p.A. in base agli esiti dell'istruttoria creditizia condotta dall'Intermediario finanziario secondo le proprie procedure interne.

L'esito dell'istruttoria creditizia è comunicato da FINAOSTA S.p.A. all'indirizzo PEC dell'impresa richiedente.

In caso di esito negativo dell'istruttoria creditizia FINAOSTA S.p.A. comunica all'impresa il diniego alla concessione della rinegoiazione e valuta la classificazione della stessa nel rispetto delle proprie procedure di classificazione del credito ai sensi della normativa applicabile.

In caso di esito positivo dell'istruttoria creditizia FINAOSTA S.p.A. comunica all'impresa la concessione della rinegoiazione da formalizzarsi con apposito atto scritto avente la forma della scrittura privata semplice o dell'atto pubblico, se necessario.

RISCHI SPECIFICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI CONTRATTO

La rinegoiazione **NON** comporta **NOVAZIONE** dell'originario rapporto negoziale con FINAOSTA S.p.A. che prosegue con il nuovo piano di ammortamento rinegoiato. Restano pertanto invariati i rischi specifici dell'originario contratto di mutuo, che può tuttavia prevedere nuovi impegni contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. n. 17/2021 le imprese che presentano domanda di rinegoiazione si impegnano a fornire a FINAOSTA S.p.A. in qualsiasi momento e per tutta la durata residua del mutuo tutti i documenti, i dati, le informazioni, i chiarimenti e le notizie concernenti la propria situazione patrimoniale, economico-finanziaria e reddituale, a semplice richiesta, pena la risoluzione del contratto di mutuo.

Per saperne di più:

Le **informazioni sulla rinegoiazione delle esposizioni deteriorate** sono disponibili sul sito internet e presso la sede di FINAOSTA S.p.A.. In particolare, oltre al presente foglio informativo, si rinvia alla legge regionale Valle d'Aosta 13 luglio 2021, n. 17 e alla deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2021, n. 956.

NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI "AIUTI DI STATO"

Le rinegoiazioni concesse ai sensi della L.R. n. 17/2021 sono disciplinate dalle disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare:

- **ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" approvato con Comunicazione n. C(2020)1863 del 19 marzo 2020 e successive modifiche** di cui l'ultima con Comunicazione n. C(2021) 564 del 28 gennaio 2021.

L'agevolazione concessa a valere sul "Quadro temporaneo" è pari al capitale residuo alla data dell'ultima rata pagata.

Sono esclusi gli oneri fiscali a suo tempo anticipati da FINAOSTA S.p.A. alla stipula del contratto di mutuo e non rimborsati e gli interessi passivi e di mora dovuti dalla data dell'ultima rata pagata alla data di stipula del atto di rinegoziazione;

- **ai sensi dei regolamenti c.d. "de minimis" Regolamento (UE) n. 1407/2013, pubblicato in GUUE n. L 352 del 24 dicembre 2013 e Regolamento (UE) n. 1408/2013, pubblicato in GUUE n. L 352 del 24 dicembre 2013.**

L'agevolazione concessa a valere sui regolamenti "de minimis", è calcolata nel rispetto della Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02, applicando al tasso base (IBOR a 1 anno) pubblicato sulla GUCE e in vigore alla data di concessione dell'agevolazione un margine. Tale margine da applicare è determinato dalle risultanze istruttorie di FINAOSTA S.p.A. sulla base:

- della categoria di *rating* assegnato all'impresa stessa;
- delle garanzie poste a tutela del finanziamento.

L'agevolazione è calcolata sul capitale residuo del mutuo alla data dell'ultima rata pagata ed è pari alla differenza tra l'aiuto conteggiato sulla base della durata del piano di ammortamento e preammortamento rinegoziato e l'aiuto calcolato sulla base della durata residua del piano di ammortamento originariamente stipulato.

Qualora dai conteggi dovesse essere superato il plafond "de minimis" ciò determina un **incremento del tasso di interesse** applicato al mutuo rinegoziato al fine di ricondurre il "de minimis" utilizzato nel limite disponibile, in caso contrario l'agevolazione non è concedibile.

Gli aiuti richiesti a valere sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" sono concessi entro il 31 dicembre 2021, fatta salva la sua eventuale proroga.

In considerazione della scadenza al 31 dicembre 2021 della validità del "Quadro temporaneo", qualora considerati i tempi tecnici di istruttoria non sia possibile per FINAOSTA S.p.A. deliberare la concessione della rinegoziazione entro tale termine e lo stesso non sia prorogato, le richieste presentate a valere su tale regime saranno deliberate in regime "de minimis" (Regolamenti UE 1407/2013 o 1408/2013) entro il 30 settembre 2022.

I mutui agevolati sono cumulabili con altre agevolazioni, nel rispetto di limiti imposti dalla normativa riguardante gli aiuti di Stato.

NUOVA DEFINIZIONE DI "DEFAULT"

Si segnala che dal 1° gennaio 2021 trovano applicazione **le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in "default"**, termine inglese che identifica coloro che non sono più in grado di adempiere agli impegni presi e che sono quindi "inadempienti".

Tali nuove regole stabiliscono criteri più stringenti in materia di classificazione di un debitore in "default" rispetto a quelli finora adottati. In particolare le nuove regole prevedono che l'intermediario finanziario classifichi automaticamente il debitore in "default" quando l'esposizione debitoria scaduta superi una **soglia di rilevanza**, espressa in termini assoluti e relativi, tenendo conto dell'ammontare totale di tutte le esposizioni che il debitore ha presso lo stesso intermediario finanziario.

Il "default" del debitore in relazione a un rapporto di credito in essere con l'intermediario finanziario può determinare il **"default" degli altri rapporti di credito** che lo stesso debitore ha con il medesimo intermediario finanziario.

Per il dettaglio dei criteri di classificazione in "default" si rinvia all'apposita comunicazione reperibile nella sezione "Trasparenza" del sito di FINAOSTA S.p.A. (www.finaosta.com).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA RINEGOZIAZIONE

TAEG	
La rinegoziazione del mutuo, con la modifica delle condizioni contrattuali di rimborso del finanziamento in essere, comporta il ricalcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG). A titolo esemplificativo, un mutuo chirografario con tasso nominale all'1,00%, capitale residuo di Euro 500.000, durata rinegoziata in anni 15, rate mensili e spese di istruttoria per la rinegoziazione di Euro 750, avrà un TAEG del 1,04 .	

IMPORTO DELLA RINEGOZIAZIONE

VOCI	COSTI
Importo oggetto della rinegoziazione	L'importo oggetto della rinegoziazione corrisponde al capitale residuo del mutuo alla data dell'ultima rata regolarmente e interamente pagata, al netto di eventuali successivi pagamenti in conto capitale.

DURATA DEL MUTUO IN CASO DI RINEGOZIAZIONE

VOCI	COSTI
Durata del mutuo rinegoziato	La durata del mutuo oggetto di rinegoziazione è pari al piano di ammortamento in essere prorogato al massimo di 7 anni oltre ad eventuali ulteriori 2 anni di preammortamento .

TASSI

VOCI	COSTI
Tasso di interesse nominale annuo (preammortamento e ammortamento)	Corrisponde al tasso di interesse contrattuale del mutuo vigente alla data della rinegoziazione.
Tasso di mora	Corrisponde al tasso di mora previsto dal contratto di mutuo.
Tasso legale	5,00% in vigore dal 1° gennaio 2023

SPESE

VOCI	COSTI
Spese per la gestione del rapporto	
Incasso rata	Euro 0,00
Invio comunicazioni	Euro 0,00
Accollo mutuo	Euro 0,00

PROSPETTO SPESE ISTRUTTORIA

Capitale residuo Euro	Spese istruttoria Euro
capitale residuo di importo fino a 50.000,00	150,00
capitale residuo compreso tra 50.001,00 e 100.000,00	250,00
capitale residuo compreso tra 100.001,00 e 150.000,00 Euro	350,00
capitale residuo compreso tra 150.001,00 e 200.000,00	450,00
capitale residuo compreso tra 200.001,00 e 250.000,00	550,00
capitale residuo compreso tra 250.001,00 e 500.000,00	750,00
capitale residuo compreso tra 500.001,00 e 1.000.000,00	1.000,00
capitale residuo compreso tra 1.000.001,00 e 1.500.000,00	1.500,00
capitale residuo compreso tra 1.500.001,00 e 2.000.000,00	2.000,00
oltre 2.000.001,00	2.500,00

PIANO DI AMMORTAMENTO RINEGOZIATO

VOCI	COSTI
Tipo di ammortamento	Ammortamento "francese"
Tipologia della rata	Rata di ammortamento costante
Periodicità delle rate	Rate di ammortamento mensili

Prima della conclusione dell'atto di rinegoziazione è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al Documento di Sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA DI AMMORTAMENTO RINEGOZIATA

Importo residuo mutuo Euro	Tasso di interesse annuo	Durata residua del mutuo	Durata rinegoziata del mutuo	Ipotesi originaria con rate semestrali		Ipotesi rinegoziata con rate mensili	
				Numero rate semestrali	Importo rata semestrale Euro	Numero rate mensili	Importo della rata mensile Euro
500.000	1,00%	15 anni	20 anni	30	17.989,46	240	2.299,48

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della **Legge sull'Usura** (Legge n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato presso la sede di FINAOSTA S.p.A. e sul sito internet (www.finaosta.com).

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Quando la rinegoziazione deve effettuarsi con atto notarile il cliente deve sostenere i costi relativi agli adempimenti del Notaio; i costi da sostenere sono quelli previsti dalla tariffa notarile per la stipula dell'atto; i costi sono pagati direttamente al Notaio da parte del cliente.

IMPOSTE E TASSE

L'atto di rinegoziazione è esente da imposte.

In caso di nuova iscrizione ipotecaria:

- se il contratto di mutuo originario era soggetto al **regime ordinario di imposizione fiscale**, trovano applicazione le imposte ordinarie previste sugli atti (imposta di bollo, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali);
- se il contratto di mutuo originario era soggetto al **regime sostitutivo di imposizione fiscale** ai sensi degli articoli 15 e 17 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e s.m.i., opera l'esenzione ivi prevista.

In entrambi i casi restano a carico del cliente le seguenti **tasse**, nella misura fissata dalla vigente disciplina fiscale:

- taxa ipotecaria in caso di iscrizione di ipoteca;
- taxa ipotecaria in caso di rinnovo dell'ipoteca;
- taxa ipotecaria in caso di restrizione dell'ipoteca e di cancellazione dell'ipoteca con atto notarile.

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria

Ai sensi del "*Quadro temporaneo*", come da successive proroghe dello stesso, la concessione della rinegoziazione deve essere deliberata entro il 30 giugno 2022.

Nel caso in cui la rinegoziazione sia concessa a valere sui regolamenti "*de minimis*" (Regolamenti UE 1407/2013 o 1408/2013) la concessione della rinegoziazione è disposta entro il 30 settembre 2022.

Modalità della rinegoziazione

La rinegoziazione si perfeziona con la sottoscrizione di un atto dalla data del quale decorre l'eventuale preammortamento accordato o il nuovo piano di ammortamento.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

La parte mutuataria può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo rinegoziato senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo.

In caso di estinzione totale dovrà essere versato il capitale residuo e gli interessi maturati alla data di estinzione nonché eventuali altre somme dovute alla predetta data.

In caso di estinzione parziale verrà rideterminato il piano di ammortamento del capitale residuo, ferma restando la durata del mutuo rinegoziato.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo rinegoziato, ottenga un nuovo mutuo da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui il cliente ha corrisposto a FINAOSTA S.p.A. tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, FINAOSTA S.p.A. provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

Reclami, ricorsi e conciliazione

Il cliente può presentare un reclamo a FINAOSTA S.p.A. attraverso le seguenti modalità:

- a) posta ordinaria e lettera raccomandata a/r indirizzata all'Ufficio Reclami c/o il Servizio Legale, Contenzioso e Contratti - Via Festaz, 22 - 11100 AOSTA;
- b) posta elettronica ordinaria, indirizzata a reclami@finaosta.com;
- c) posta elettronica certificata (PEC), indirizzandolo a finaosta.dg@legalmail.it;
- d) fax, al numero +39.0165. 548636.

FINAOSTA S.p.A. fornisce conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo mediante le medesime modalità tramite le quali lo stesso è pervenuto. Al momento della conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo, FINAOSTA S.p.A. rende edotto il cliente delle modalità di trattazione del reclamo attraverso la "Informativa sulle modalità di trattazione dei reclami", informativa disponibile anche sul sito internet di FINAOSTA S.p.A. e fornita altresì gratuitamente su richiesta del cliente. FINAOSTA S.p.A. risponde al reclamo entro 60 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di cui sopra, prima di ricorrere al giudice, il cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) alle seguenti condizioni:

- a) non sono trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo a FINAOSTA S.p.A.;
- b) la controversia riguarda operazioni e servizi finanziari: 1) fino a 200.000 Euro, se il cliente chiede una somma di denaro; 2) senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà;
- c) la controversia è relativa a operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente la data di proposizione del ricorso;
- d) la controversia non è già stata all'esame di arbitri o di conciliatori; il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione non va a buon fine.

Per sapere come rivolgersi all'ABF, il cliente può consultare l'apposita "Guida" disponibile nei locali aperti al pubblico di FINAOSTA S.p.A. e pubblicata sul sito internet della stessa, consultare direttamente il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, contattare direttamente la Segreteria tecnica dell'Arbitro Bancario Finanziario o chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia.

In alternativa all'ABF, o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il cliente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo a FINAOSTA S.p.A., domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (ADR) consultando il sito www.conciliatorebancario.it oppure presso uno degli organismi autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28) che svolgono la mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia disponibile sul sito www.giustizia.it.

In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti commi, costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra il debitore e una terza persona che si impegna a pagare al creditore il debito (capitale residuo) derivante dal mutuo.
Aiuto di Stato	Attribuzione di agevolazioni pubbliche a favore di imprese che potrebbero falsare la concorrenza.
Capitale residuo	Parte del capitale finanziato che il debitore deve ancora rimborsare al creditore al netto degli interessi futuri.
Centrale dei Rischi	Archivio di informazioni sui debiti di un'impresa nei confronti del sistema bancario e finanziario.
Credito deteriorato	Credito classificato da FINAOSTA S.p.A. "deteriorato" in base alla normativa applicabile.
Grande impresa	Un'impresa che ha: più di 250 occupati e un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.
Imposta sostitutiva (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)	I contratti di finanziamento a medio e lungo termine sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposte di registro, di bollo e quando previste quelle ipotecarie e catastali). A seguito di specifica opzione da esercitarsi per iscritto in contratto, è possibile optare per la corresponsione di un'imposta sostitutiva, prevista ai sensi degli articoli 15 e 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e s.m.i., in percentuale sull'importo erogato, nella misura pro-tempore prevista dalla vigente legislazione
Impresa in difficoltà	Impresa che presenta i requisiti per la qualificazione come "impresa in difficoltà" ai sensi dei Regolamenti (UE) UE 1407/2013, 1408/2013 e 651/2014 (per la definizione di impresa in difficoltà si rinvia alla D.G.R. 956/2021).
Inammissibilità della domanda	Impossibilità di considerare come ricevuta una domanda per carenza di requisiti di forma o contenuto.
Interessi contrattuali	Somma che deve essere pagata dal creditore quale corrispettivo del credito concesso.
Interessi di mora	Somma che deve essere pagata dal creditore per il ritardo nella restituzione del credito concesso.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Micro impresa	Un'impresa che ha: meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Media impresa	Un'impresa che ha: meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Mutuo regionale	Prestito di somme di danaro con obbligo di rimborso concesso in base alle disposizioni di una legge regionale della Valle d'Aosta con l'utilizzo di fondi della regione Valle d'Aosta.
Novazione	Sostituzione di un'obbligazione ad un'altra.
Periodo di ammortamento	Durata del piano di ammortamento del mutuo.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano prevede rate costanti, con una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piccola impresa	Un'impresa che ha: meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
Preammortamento	Periodo iniziale del nuovo piano di rimborso del mutuo nel corso del quale sono pagate solo quote interessi sul capitale residuo.
Procedura concorsuale per insolvenza	Procedure attivate in caso di dissesto economico del debitore per regolamentare i rapporti con i creditori (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria)
Rinegoziazione	Atto con il quale viene modificata la disciplina contenuta nel contratto di concessione del mutuo con la previsione della proroga della durata residua del piano di ammortamento, l'eventuale concessione di un periodo di preammortamento e la variazione di altre condizioni contrattuali.

Quietanza	Atto che viene sottoscritto dal mutuatario nell'ipotesi di mutuo da erogare in più soluzioni e che attesta il versamento di somme da parte del mutuante.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rating	Espressione sintetica di valutazione del rischio finanziario e di insolvenza di un'impresa.
Risoluzione del contratto	Scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi previsti nel contratto stesso (ad esempio, insolvenza del mutuatario). In tal caso, FINAOSTA S.p.A. ha diritto di esigere l'immediato rimborso del mutuo per rate insolte, capitale, interessi, spese e ogni altra somma dovuta.
Sofferenza	Esposizione di un'impresa valutata da FINAOSTA S.p.A. in stato di insolvenza, il cui contratto di mutuo è stato risolto e il cui debito è oggetto di procedure, stragiudiziali e giudiziali, di recupero del credito.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del mutuo concesso. Comprende il tasso di interesse, le spese di istruttoria della pratica, i costi dell'assicurazione dell'immobile ipotecato e l'eventuale tassa ipotecaria. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del contratto preliminare di mutuo alla data di inizio dell'ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate o di risoluzione del contratto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.
Tasso di interesse legale	Il saggio degli interessi legali è determinato secondo le indicazioni contenute all'art. 1284 del Codice Civile.

ALLEGATO

Leggi regionali in relazione alle quali è ammessa la richiesta di rinegoziazione di cui all'art. 1 della l.r. n. 17/2021:

- a) capo II della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta);
- b) articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta);
- c) legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);
- d) legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);
- e) legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);
- f) legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);
- g) legge regionale 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);
- h) legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale);
- i) legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);
- j) legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);
- k) legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);
- l) articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16);
- m) legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1);
- n) legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà);
- o) legge regionale 21 luglio 2016, n. 12 (Interventi regionali per la capitalizzazione delle imprese industriali ed artigiane);
- p) legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).